

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI ALBIANO E SO.GE.CA – SOCIETA' GESTIONE CAVE s.r.l

Indice

ARTICOLO 1 – OGGETTO
ARTICOLO 2 – SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'
ARTICOLO 3 – DURATA
ARTICOLO 4 - OBBLIGHI E IMPEGNI DELLA SOCIETA'
ARTICOLO 5 – BILANCIO DI PREVISIONE
ARTICOLO 6 - ENTRATE DELLA SOCIETA'
ARTICOLO 7 - DISPONIBILITA' ED USO DEI BENI COMUNALI
ARTICOLO 8 – PERSONALE
ARTICOLO 9 - APPALTI A TERZI
ARTICOLO 10 - VIGILANZA E CONTROLLI
ARTICOLO 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 12 - REVISIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 13 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ARTICOLO 14 – SPESE CONTRATTUALI
ARTICOLO 15 – ALLEGATO

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Albiano – denominato COMUNE nel proseguo del presente contratto - affida i servizi relativi alle attività di cava a SO.GE.CA. s.r.l. – denominata SOCIETA' nel proseguo del presente contratto -, società a capitale interamente pubblico.
2. La SOCIETA' opera prevalentemente con il COMUNE di Albiano nonché con gli altri Comuni aderenti alla gestione associata del porfido.
3. Gli enti pubblici partecipanti esercitano congiuntamente sulla SOCIETA' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della SOCIETA' stessa.

ARTICOLO 2 – SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'

1. Il COMUNE affida alla SOCIETA' la gestione dei servizi comunali relativi alle attività di cava; in particolare tali servizi comprendono:
 - a) la programmazione, pianificazione, progettazione, promozione e gestione di attività di coltivazione, di ricerca delle sostanze minerali in

armonia con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente, nonché con la necessità di promozione e tutela del lavoro e delle imprese;

b) lo studio delle procedure di autorizzazione e concessione e di determinazione dei canoni;

c) pieno supporto tecnico agli uffici amministrativi per l'elaborazione dei disciplinari di autorizzazione e concessione;

d) la predisposizione degli atti relativi all'accertamento e alla riscossione dei canoni concessori e dei fitti;

e) il supporto tecnico alla sorveglianza sulla coltivazione e sul rispetto dei disciplinari e della legge;

f) la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture e infrastrutture necessarie e dei servizi inerenti la gestione del settore;

g) la promozione e la formazione imprenditoriale a livello comunale mediante:

- il supporto alla stesura del programma di coltivazione e del programma di sfruttamento;
- il sostegno all'aggregazione tra imprese in funzione della valorizzazione della filiera e dell'attività escavativa coordinata;
- l'attivazione di corsi di formazione.

2. La SOCIETA' potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse a quelle indicate nel comma precedente e sviluppare tutte le attività speciali collegate all'oggetto principale, in funzione della gestione tecnica delle cave secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 3 – DURATA

1. Il presente contratto scadrà il 31.12.2030, data di cessazione della SOCIETA', fatte salve eventuali future ed esplicite proroghe.

2. Il COMUNE si riserva la facoltà di recesso anticipato per ragioni di interesse pubblico, da esercitarsi con le modalità e i termini previsti dalla legge e dall'articolo 10 dello Statuto della SOCIETA'.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI E IMPEGNI DELLA SOCIETA'

1. La SOCIETA' ha l'obbligo di:

a) garantire il regolare svolgimento dei servizi a essa affidati, nei limiti e con le modalità di cui al presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità e correttezza, avendo come obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario;

b) fornire il servizio con continuità e con i livelli di efficienza ed efficacia previsti dalla normativa vigente in materia, secondo i tempi e con le modalità che saranno approvati dal COMUNE;

c) predisporre e presentare annualmente al COMUNE entro il 30 settembre dell'anno precedente un bilancio annuale con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 5 nonché entro il 30 giugno dell'anno successivo una rendicontazione ai sensi dell'articolo 6 ;

d) mantenere costantemente informato il COMUNE su ogni fatto e circostanza rilevante per la gestione e regolarità del servizio;

e) consentire agli incaricati del COMUNE l'effettuazione di tutti i controlli ritenuti necessari.

2. In particolare, la SOCIETA' si impegna ad effettuare le seguenti attività:

a) la misurazione periodica dei volumi scavati e la verifica delle rese;

b) il supporto tecnico alla sorveglianza sulla coltivazione dei lotti;

c) la predisposizione degli atti relativi all'accertamento e alla riscossione dei canoni concessori, entro i tempi e con le modalità stabilite dal COMUNE;

d) il supporto tecnico nella stesura e nel controllo degli strumenti di programmazione previsti dalle norme vigenti (programma di coltivazione, programma di sfruttamento).

3. La SOCIETA', o gli eventuali appaltatori, dovranno munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti per le attività esercitate.

ARTICOLO 5 – BILANCIO DI PREVISIONE

1. La SOCIETA' è tenuta a presentare al COMUNE, **entro il 30 settembre** di ogni anno, un bilancio di previsione riferentesi all'attività del successivo anno, dal quale risultino almeno:

- il costo dei servizi;
- le iniziative più significative;
- il costo relativo al personale;
- i ricavi dell'attività prevalente e delle attività connesse, tenuto conto dell'andamento della stagione trascorsa;
- le spese generali;
- l'ammontare del corrispettivo a carico del Comune.

2. Il COMUNE, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, procederà ad approvare il corrispettivo e provvederà ad impegnare le relative somme nel bilancio; fino a tale impegno, l'approvazione non farà sorgere alcun diritto in capo alla SOCIETA'.

3. In sede di verifica e approvazione, il COMUNE potrà chiedere alla SOCIETA' di modificare le previsioni del bilancio, fissando definitivamente l'ammontare del corrispettivo per i servizi resi.

4. La decisione del COMUNE, accettata dalla SOCIETA', avrà valore di integrazione del presente contratto per l'anno di riferimento.

5. In caso di adesione di più Comuni, il corrispettivo sarà ripartito fra gli stessi in proporzione ai servizi prestati a ogni singolo ente.

ARTICOLO 6 - ENTRATE DELLA SOCIETA'

1. Tutte le entrate connesse alle attività esercitate sono di esclusiva spettanza della SOCIETA', con la sola esclusione degli introiti derivanti dai canoni e dai fitti delle cave comunali, che spettano al COMUNE.

2. Al fine di consentire l'adeguata gestione delle attività connesse alla determinazione dei canoni e dei fitti di proprietà comunale, il COMUNE erogherà alla SOCIETA' un corrispettivo annuale determinato in sede di approvazione del bilancio di cui al precedente articolo 5.

3. Il corrispettivo verrà pagato in **tre rate**: la prima entro il 30 aprile, la seconda entro il 31 agosto e la terza entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il COMUNE provvederà altresì, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al pagamento dell'eventuale conguaglio delle prestazioni fornite nell'anno precedente, previa rendicontazione da presentare al Comune **entro il 30 giugno** ed approvarsi in Giunta;

ARTICOLO 7 - DISPONIBILITA' ED USO DEI BENI COMUNALI

1. Il COMUNE ha già concesso in uso gratuito alla SOCIETA' i locali della attuale sede legale e amministrativa, situata in via don Luigi Albasini 8 ad Albiano, con la convenzione rep. n. 1427/2017 di data 29 maggio 2017, registrata a Trento il 16 giugno 2017 al n. 20/Serie 69-I, che viene allegata al presente contratto, di cui fa parte integrante e sostanziale.
2. La SOCIETA' si impegna a rispettare rigorosamente le condizioni e le modalità di utilizzo della sede previste da tale convenzione.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che i beni mobili di proprietà comunale trasferiti alla SOCIETA' con il contratto di servizio rep. n. 1159 di data 22 marzo 2004 non sono più in uso, per obsolescenza e fine durata, e che sono stati sostituiti a spese della SOCIETA'.

ARTICOLO 8 – PERSONALE

1. La SOCIETA' si avvarrà di personale in regime di diritto privato, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano le assunzioni e i rapporti di lavoro delle società a partecipazione pubblica e dei contratti collettivi di lavoro del settore di riferimento. Pertanto ai fini del reclutamento dovranno essere poste in essere procedure nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
2. La SOCIETA' è tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, anticorruzione e trasparenza.
3. Il COMUNE resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra il personale utilizzato e la SOCIETA', così come non si potrà porre a carico del COMUNE la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine o all'eventuale cessazione

ARTICOLO 9 - APPALTI A TERZI

1. Pur rimanendo in capo alla SOCIETA' la responsabilità del diretto svolgimento della gestione, la predetta potrà acquisire da terzi servizi, forniture e prestazioni professionali mediante procedure di gara per l'affidamento dell'appalto, nel rispetto delle norme vigenti in materia per le società a partecipazione pubblica, senza che ciò costituisca subconcessione o cessione del presente contratto.

ARTICOLO 10 - VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il COMUNE provvederà a vigilare sulla corretta gestione dell'attività di pubblico interesse, sulla corretta tenuta dei beni nonché, comunque, sull'osservanza da parte della società degli obblighi del contratto e delle norme di legge.
2. A tal fine, il COMUNE potrà sempre disporre sopralluoghi di propri incaricati. In ogni momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, potrà disporre controlli ed ispezioni, con personale qualificato, senza pregiudizio per le attività svolte, e potrà chiedere informazioni alla SOCIETA' la quale dovrà riscontrarle entro massimo 30 giorni, obbligatoriamente usando la massima diligenza e collaborazione.

3. In ogni caso, se richiesta, la SOCIETA' sarà obbligata a fornire agli incaricati tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso agli immobili e ai documenti, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Il personale della SOCIETA' non deve interferire sulle procedure di controllo.

4. I controlli saranno articolati in:

a) controlli a vista

b) verifica documentazione tecnico-amministrativo-contabile, che deve essere depositata presso la sede sociale e/o consegnata a richiesta come da comma 2

5. Nel caso di riscontrata violazione del presente contratto, il COMUNE diramerà le idonee prescrizioni a cui la SOCIETA' dovrà adeguarsi nei termini di volta in volta indicati.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo espresso e preventivo assenso del COMUNE è vietata la cessione, anche parziale del presente contratto.

2. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica.

ARTICOLO 12 - REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni eventuale modificazione richiesta dal Comune di Albiano al presente contratto andrà sottoscritta dalle parti, validamente ed efficacemente, entro 30 giorni dalla delibera modificativa assunta dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Compatibilmente con le preclusioni conseguenti alla natura delle posizioni soggettive fatte valere, le controversie che dovessero insorgere tra il COMUNE e la SOCIETA' per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sono devolute in arbitrato rituale di diritto ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto della società.

ARTICOLO 14 – SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di stipulazione e di registrazione del presente atto sono a carico della SOCIETA'.

ARTICOLO 15 – ALLEGATO

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto la convenzione rep. n. 1427 di data 29 maggio 2017.